



CITTA' DI BACOLI

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DIRIGENZIALE DELL'AREA VII

Registro Generale n. 56 del 29-03-2025

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL PATRIMONIO STRADALE MEDIANTE REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO BARCHE E NATANTI DA DIPORTO OVVERO CHE EFFETTUANO TRASPORTI ECCEZIONALI ED IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ - NUOVA REGOLAMENTAZIONE

Addì 29 Marzo 2025 il Responsabile del Servizio

- SENTITO** Il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;
- CONSIDERATO** Che l'art.7 co.1 del D.lgs n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) demanda ai comuni, all'interno dei centri abitati la regolamentazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ;
- LETTO** Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania N.76 del 05/07/2011 che disciplina le attività e gli usi del Porto di Baia;
- VISTA** L'Ordinanza N.17/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli che disciplina la circolazione e le attività che si svolgono sul Porto di Baia tra le quali anche quelle di varo ed alaggio;
- RICHIAMATE** Le Deliberazioni di Giunta Comunale N.35 del 11 Marzo 2025 avente ad oggetto "Attività di varo ed alaggio nel Porto di Baia – indirizzi" e la successiva deliberazione N.48 del 25 Marzo 2025 avente ad oggetto "Attività di varo ed alaggio nel Porto di Baia – indirizzi – precisazioni";
- RITENUTO** Che il traffico veicolare durante tutto l'anno raggiunge punte di elevata intensità nei giorni di Sabato e Domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, in quanto il territorio del comune di Bacoli è un polo di forte attrazione turistica in considerazione della presenza di numerose attività ricettive distribuite sul luogo;
- LETTI** Gli artt. 7 e 10 del D. lgs. n.285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- RITENUTO** Di dover provvedere in merito;
- VISTO** L'art. 107 del D. lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **Nelle intere giornate di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali**, durante l'intero anno solare, è vietata su tutto il territorio del Comune di Bacoli, la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità;
- 2) **Dal 01 Gennaio al 31 Marzo**, fermo restando il divieto di cui al punto n.1, è consentita la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- 3) **Dal 01 Aprile al 30 Giugno**, fermo restando il divieto di cui al punto n.1, è consentita la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- 4) **Dal 01 Luglio al 15 Settembre (consuetudinariamente data coincidente con l'inizio delle attività scolastiche secondo il calendario regionale)**, fermo restando il divieto di cui al punto n.1, è consentita la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 06.30 alle ore 09.30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30;
- 5) **Dal 15 Settembre (consuetudinariamente data coincidente con l'inizio delle attività scolastiche secondo il calendario regionale) al 31 Ottobre**, fermo restando il divieto di cui al punto n.1, è consentita la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- 6) **Dal 01 Novembre al 31 Dicembre**, fermo restando il divieto di cui al punto n.1, è consentita la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- 7) **E' demandata l'esecuzione ed il controllo della presente ordinanza a tutte le forze di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) in ordine all' obbligo di osservarla e farla osservare;**

Il presente provvedimento ordinatorio revoca tutte le precedenti Ordinanze aventi contenuto regolamentare confliggente;

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bacoli e ampia diffusione del contenuto della presente Ordinanza attraverso il sito web dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di potere e per violazioni di legge.

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Bacoli, 29-03-2025

Il Responsabile dell' AREA VII

MARIALBA LEONE

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*